

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 9/98

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 10 febbraio 1998;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1961, con il quale l'Istituto nazionale di previdenza per dirigenti di aziende industriali (INPDAI) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1994 al 1996, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Giulio Weiss di Valbranca e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle

Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1994 al 1996;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1994 al 1996 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

F.to: Giulio Weiss di Valbranca

IL PRESIDENTE

F.to: Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 18 febbraio 1998.

p.c.c.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Franco Miele)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVI-
DENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI (I.N.P.D.A.I.)
PER GLI ESERCIZI 1994, 1995 E 1996

S O M M A R I O

1 - Premessa	Pag.	13
2 - Trasformazione dell'INPDAI da ente pubblico a fondazione di diritto privato e successiva revoca della deli- bera di trasformazione: la rivalutazione del patrimonio immobiliare	»	14
3 - Equilibrio della gestione INPDAI	»	22
4 - Rapporti INPDAI/CONSED	»	27
5 - Organi e personale	»	33
6 - L'attività di accertamento e le prestazioni istituzionali	»	41
7 - Considerazioni generali sul bilancio	»	47
8 - Il rendiconto finanziario, il conto economico, lo stato patri- moniale e la situazione amministrativa	»	51
9 - Conclusione	»	61
10 - Appendice	»	63

1 - Premessa.

La presente relazione, predisposta ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, nonché dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 espone il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali per gli esercizi 1994/1996¹.

L'Istituto predetto è sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 2 della citata legge del 1958, n. 259, con decreto del Presidente della Repubblica datato 20 giugno 1961.

L'I.N.P.D.A.I. è classificato dalla legge n. 70 del 20 marzo 1975 fra gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui alla categoria I della tabella allegata alla legge stessa.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1989 l'ente è stato qualificato di alto rilievo in considerazione della consistenza assunta in questi ultimi anni.

¹ Per la precedente, vedi Atto Camera dei Deputati, XII legislatura, Doc. XV, n. 52.

2 - Trasformazione dell'INPDAI da ente pubblico a fondazione di diritto privato e successiva revoca della delibera di trasformazione: la rivalutazione del patrimonio immobiliare.

Nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 1994 è stata deliberata la trasformazione dell'Istituto nella Fondazione INPDAI, ente senza scopo di lucro, munito di personalità giuridica di diritto privato, soggetto al regime speciale dal D. Leg. 30 giugno 1994, n. 509, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Nella stessa riunione sono stati anche approvati lo statuto, i regolamenti di previdenza e assistenza, nonché l'adeguamento a Mld. 7.920 del valore degli immobili per l'innanzi contabilizzati a costi storici per un valore pari a Mld. 1.433, come risulta dai dati di consuntivo 1993.

Tale adeguamento è stato motivato con la necessità di procedere alla costituzione della riserva legale di cui all'art. 1, comma 4, lettera c, del D. Leg. vo n. 509/1994, tenuto conto che i valori d'iscrizione in bilancio degli immobili posseduti, indicati a costo storico mai rivalutato, sono grandemente sottostimati e, come tali, non consentono un'adeguata rappresentazione della realtà patrimoniale dell'ente.

Sulla base delle determinazioni della Sezione n. 14/94 e 58/94 che hanno ritenuto che, nei confronti degli enti privatizzati ai sensi del D. Leg. 509/1994, continui ad operare il controllo della Corte secondo i moduli delle leggi 259/1958 e 20/1994, il delegato della Sezione ha avanzato richiesta istruttoria, in data 7 aprile 1995, al fine di conoscere:

- in base a quali disposizioni normative sia stato ritenuto possibile procedere ad un adeguamento del valore patrimoniale immobiliare dell'ente;
- quali sono stati i criteri di massima adottati dalla speciale commissione per procedere all'adeguamento del valore degli immobili, compatibilmente con i vigenti principi contabili e civilistici in materia di bilancio i quali prescrivono che debbano essere rilevati con veridicità, chiarezza e precisione la situazione patrimoniale ed il risultato economico e che debbano essere adottati criteri prudenziali per le valutazioni patrimoniali ed i limiti massimi di esse per evitare la rilevazione di utili sperati (si fa riferimento, in particolare, all'art. 2426 c.c. che prevede che le immobilizzazioni non possono essere iscritte in bilancio per un valore superiore al prezzo di costo);

- quali conseguenze di carattere tributario possono conseguire a tale rivalutazione (I.C.I., IRPEG, ecc.);
- quali conseguenze può determinare sulla gestione tale valutazione, tenuto conto che il patrimonio immobiliare concorre a determinare il risultato economico dell'esercizio sia attraverso il calcolo annuale delle quote d'ammortamento (che dovranno ora essere rideterminate in base ai nuovi valori patrimoniali), sia attraverso le plusvalenze o minusvalenze derivanti dalle rivalutazioni e svalutazioni straordinarie come anche dalle eventuali alienazioni;
- quali conseguenze possono derivare dalla rivalutazione sull'equilibrio della gestione ove, in sede di bilancio tecnico, vengano presi a base i nuovi valori patrimoniali per rideterminare le aliquote contributive.

Con foglio in data 8 maggio 1995, la fondazione ha risposto che la rivalutazione del patrimonio immobiliare è connessa alla trasformazione dell'ente in persona giuridica di diritto privato ed alla necessaria costituzione della riserva legale prevista dall'art. 1, comma 4, lettera c) del D.Leg. 509/1994.

In particolare è stato precisato che:

- l'operazione di rivalutazione è stata effettuata anche alla luce dei pareri espressi a riguardo da autorevoli esperti che hanno supportato l'Istituto nelle disamina degli aspetti teorici della trasformazione e tenuto conto della assenza di disposizioni normative contrarie all'operazione medesima e, di più, della esigenza normativamente imposta di procedere alla costituzione della riserva legale di cui all'articolo citato;
- nell'assoluto rispetto dei principi contabili e civilistici di veridicità, chiarezza e precisione in materia di bilancio ed in attuazione di criteri prudenziali, la rivalutazione è stata adottata procedendo alla ricostruzione del valore del patrimonio mediante aggiornamento di quello storico - palesemente inadeguato rispetto alla realtà patrimoniale dell'Ente - a quello corrente di mercato con l'introduzione di un correttivo costituito da una riduzione percentuale del valore accertato in rapporto alla destinazione locativa degli immobili, ed al fatto che esso è pressoché totalmente occupato;
- è stata attentamente considerata l'irrilevanza fiscale e tributaria, tanto dell'operazione in argomento, quanto dei plusvalori dei cespiti risultanti dalla rivalutazione rispetto a quelli storici. Ciò, sia per l'applicazione della previsione contenuta nell'art. 1, comma 2, del Dec. Leg.vo 509/1994 che per effetto di quella dettata dall'art. 1, comma 4, del d.l. 16/1993 convertito con legge del 24 marzo 1993 n. 75, quest'ultima attesa la natura istituzional-

mente non commerciale dell'Ente privatizzato e considerata, come prima detto, la sicura correlazione tra costituzione della riserva legale, privatizzazione e rivalutazione del patrimonio immobiliare;

- la rivalutazione, finalizzata alla costituzione della riserva legale, non produce effetti sulla gestione; va precisato che risultano iscritte nel bilancio '94 le quote di ammortamento rapportate ai nuovi valori di valutazione del patrimonio immobiliare;
- la rivalutazione del patrimonio immobiliare, come già precisato, in sede di bilancio tecnico, va a costituire la massa a garanzia delle prestazioni per cui un valore aggiornato assume dimensioni più idonee a formare la riserva legale prevista in cinque annualità delle prestazioni correnti.

A seguito di ulteriore richiesta istruttoria, in data 1 giugno 1995, intesa ad acquisire i pareri degli esperti che hanno "supportato l'istituto nella disamina degli aspetti teorici della trasformazione e ... dell'esigenza normativamente imposta di procedere alla costituzione della riserva legale", ed intesa anche a conoscere i criteri adottati per procedere alla rivalutazione dalla speciale commissione nonchè l'entità del correttivo introdotto per ridurre percentualmente il valore accertato in rapporto alla destinazione locativa degli immobili, la fondazione, con foglio in data 13 luglio 1995, ha trasmesso copia del parere espresso dallo Studio Uckmar. Con lo stesso foglio la fondazione ha ulteriormente precisato:

- che mentre la normativa precedente riguardante l'assicurazione INPDAI, prevedeva una "riserva speciale" pari a due annualità delle prestazioni pensionistiche corrisposte nell'esercizio precedente, (V. art. 3 legge 15.3.1973 n. 44 modificato dall'art. 3, comma 3°, legge 20.5.1988 n. 160), la nuova disciplina eleva a cinque annualità delle pensioni in essere il fondo che va a costituire la cosiddetta "riserva legale".

Per pervenire a tale ultimo risultato e considerata l'assenza di disposizioni normative contrarie, l'Istituto ha effettuato l'operazione di rivalutazione del patrimonio con le cautele fiscali sopradescritte e con i criteri di prudente valutazione qui di seguito esposti.

Per la rivalutazione del patrimonio immobiliare è stato dato incarico all'ufficio tecnico edilizio che ha operato come segue:

- 1) per il patrimonio acquistato prima del 1990 - di cui esisteva già un ampio archivio predisposto per rispondere ad apposita richiesta del valore corrente del patrimonio INPDAI formulata dalla commissione ex art. 56 legge